



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-08-2020 (punto N 62)**

Delibera N 1134 del 03-08-2020

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Carlo Rinaldo TOMASSINI*

*Estensore CARLA RIZZUTI*

*Oggetto*

Abolizione superticket: recepimento art 1 comma 446 legge 27 dicembre 2019 , n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	MONICA BARNI

*Assenti*

FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
------------------	----------------	-------------------

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1 comma 796, lettera p), primo periodo, della L. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha previsto, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2007, per gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il pagamento di una quota aggiuntiva di 10 euro a ricetta;

Visto l'art. 1 comma 796, lettera p) bis della medesima legge, che dispone la facoltà per le Regioni, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lettera p), di adottare misure alternative all'applicazione della quota fissa di dieci euro, consistenti nell'introduzione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ovvero nella stipula di un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza;

Richiamato l'art. 17, comma 6, del D.L. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla L.111/2011, che ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della L.296/2006 e la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13;

Richiamate le seguenti deliberazioni finalizzate all'adozione di misure alternative di cui all'art. 1 comma 796, lettera p) bis della L. 296/2006:

•**DGR n. 722/2011** "Iniziative connesse alla entrata in vigore del DL 98/2011, come convertito dalla L. 111/2011 - Misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie"

•**DGR n. 753/2012** " Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative";

Visto l'art. 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'art. 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n.296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili;

Considerato che in applicazione dell'articolo di cui al precedente punto la Giunta regionale ha adottato i seguenti atti:

o**DGR n. 191/2019** Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini. Abolizione contributo di digitalizzazione

o**DGR 188/2020** Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni specialistiche di diagnostica di laboratorio. Abolizione del ticket aggiuntivo sulle prestazioni di laboratorio analisi

Visto l'art 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022." che prevede " Nelle

more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.

Visto l'art 1 comma 467 della medesima legge che prevede "Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Considerato che al fine della quantificazione dell'incremento del Fondo indistinto, di cui al punto precedente, sono state valutate le compartecipazioni previste dalle Regioni su prestazioni specialistiche ambulatoriali LEA e prestazioni farmaceutiche, così come derivante dai flussi trasmessi al Sistema TS;

Considerato che per la Regione Toscana le compartecipazioni vigenti per le prestazioni di cui al punto precedente si articolano in contribuzione per fascia di reddito o ISEE;

Ritenuto pertanto di dover rivedere le misure alternative di cui all'art. 1 comma 796, lettera p) bis della L. 296/2006 tenendo conte anche dell'incremento della quota del fondo regionale incrementato in base a quanto previsto dall'art 1 comma 467 L 160/2019;

Ritenuto di dover rimodulare la compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie di cui alla DGR 753/2012 abolendo la quota aggiuntiva per fascia di reddito sia per le prestazioni specialistiche ambulatoriali che per le prestazioni farmaceutiche;

Precisato che le misure previste dal presente atto si applicano alle prestazioni erogate dal 1 settembre 2020

A voti unanimi

### **DELIBERA**

1.di rimodulare la compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie in applicazione dell'art 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

2.di abolire la quota ticket aggiuntiva determinata per fascia economica con riferimento a tutti gli ambiti di applicazione previsti dagli atti regionali sia per le prestazioni specialistiche ambulatoriali che per le prestazioni farmaceutiche rientranti nei Livelli essenziali di assistenza;

3.di precisare che le misure previste dal presente atto decorrono a far data 1 settembre 2020 e che si applicano alle prestazioni **erogate** dal 1 settembre 2020.

4.di dare mandato a Estar di adeguare i sistemi informativi al fine di recepire le azioni previste ai punti precedenti;

5.di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente  
MAURO MACCARI

Il Direttore  
CARLO RINALDO TOMASSINI